

## **Regolamento del Centro Interdipartimentale di Economia e Tecnica dell'Energia "Giorgio Levi Cases"**

### **Art. 1 – Costituzione del Centro**

A seguito e per effetto di uno specifico lascito testamentario, per volontà dell'Ing. Giorgio Levi Cases all'allora Facoltà di Ingegneria - Istituto di Elettrotecnica, è costituito il Centro Interdipartimentale di Ricerca di Economia e Tecnica dell'Energia, ai sensi e ai fini previsti dall'art. 89 del D.P.R. 382/1980, in conformità all'art. 55 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova, all'articolo 126 del Regolamento Generale di Ateneo e alle Linee di indirizzo per la costituzione, il rinnovo e il funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca.

### **Art. 2 – Obiettivi e attività del Centro**

1. L'obiettivo generale e primario del Centro è l'approfondimento e la diffusione delle conoscenze nel campo della tecnica e dell'economia delle fonti di energia, e della loro trasformazione, distribuzione, utilizzazione, nonché dell'impatto sullo sviluppo economico, sull'ambiente e sulla società.

2. Le attività che il Centro si prefigge di svolgere, in stretto coordinamento con i Dipartimenti aderenti, sono indicate nel documento presentato agli organi di Ateneo in sede di istituzione, e successivamente in sede di rinnovo e sono:

- a) promuovere, supportare e coordinare le attività di ricerca finalizzate allo studio delle tematiche di interesse del Centro;
- b) incentivare la comunicazione, integrazione e sviluppo delle conoscenze fra studiosi di diversa estrazione scientifica;
- c) acquisire e gestire risorse economiche da impiegare ai fini dell'attività di ricerca di specifico interesse per il Centro.
- d) organizzare incontri, seminari, conferenze sui temi propri della ricerca e la divulgazione dei risultati ottenuti, in accordo con l'Ateneo;
- e) promuovere lo sviluppo delle relazioni nazionali ed internazionali con Centri di Ricerca, Atenei, e altri operatori del settore pubblico e privato interessati alle tematiche di ricerca del Centro;
- f) realizzare progetti intesi all'acquisizione dall'esterno di risorse finanziarie per la ricerca nell'ambito di ricerca del Centro;
- g) fornire supporto alla progettazione di corsi di perfezionamento e di formazione post lauream dell'Ateneo e di soggetti esterni, nel settore delle attività del Centro, fatte salve le norme per la partecipazione dei docenti.
- h) organizzare e realizzare attività formative professionali non curriculari.

### **Art. 3 – Gestione del Centro**

1 Il Centro Interdipartimentale di Ricerca "*Centro Studi di Economia e Tecnica dell'Energia – Giorgio Levi Cases*" è un centro di spesa con autonomia gestionale ed è soggetto alle disposizioni previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa del Centro è affidata al Dipartimento indicato quale sede del Centro stesso, in sede di costituzione, rinnovo o in successive modifiche.

## **Art. 4 – Organi del Centro**

1. Gli Organi del Centro sono:
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Direttore.

Entrambi hanno durata quadriennale, e comunque decadono al rinnovo del Centro, fermo restando quanto disposto dalle Linee di indirizzo per la costituzione, il rinnovo e il funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca sull'amministrazione del Centro alla scadenza degli organi.

## **Art. 5 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è nominato con decreto del Rettore ed è composto dai Direttori dei Dipartimenti aderenti o loro delegati, da un docente esperto di ingegneria dell'energia elettrica indicato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale (per rispetto alle volontà del lascito), dal Responsabile amministrativo del Dipartimento presso il quale ha sede il Centro e da una rappresentanza dei docenti sottoscrittori, eletta dai sottoscrittori stessi al loro interno, in numero pari alla metà dei Dipartimenti aderenti, arrotondata all'intero superiore.

2. Il decano dei docenti sottoscrittori, entro 30 giorni dalla costituzione o dal rinnovo del Centro, indice le elezioni dei rappresentanti di cui al comma 1 e dà comunicazione dei risultati al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale.

3. Il Consiglio Direttivo è l'organo di programmazione delle attività scientifiche del Centro e l'organo deliberativo dello stesso. Elegge il Direttore e svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:

- a) fissa le linee strategiche di sviluppo delle attività di ricerca del Centro;
- b) approva il programma quadriennale, il piano annuale di attività e la relazione annuale a fine esercizio solare predisposti dal Direttore, verificandone la sostenibilità finanziaria;
- c) approva la proposta di budget predisposta dal Direttore;
- d) determina i criteri generali e le modalità di utilizzo dei fondi disponibili del budget a disposizione, per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
- e) approva contratti e convenzioni;
- f) approva le nuove adesioni di singoli docenti e le nuove adesioni di Dipartimenti: tale deliberazione è adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- g) delibera la richiesta di modifica del regolamento del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti.
- h) delibera in merito alla stipula con Enti pubblici e privati di convenzioni, accordi di collaborazione e protocolli di intesa, per l'attuazione delle attività di cui all'Art. 2 dello Statuto del Centro;
- i) approva ogni altra decisione necessaria per il conseguimento dei fini del Centro.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare sulle materie di sua competenza anche in modalità di riunione telematica, anche non contestuale.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore periodicamente, e, comunque, ogni volta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro sette giorni dalla richiesta. La convocazione del Consiglio da parte del Direttore deve essere fatta per iscritto, anche via e-mail, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza. Le riunioni sono valide quando risulta presente la maggioranza assoluta dei componenti, tenendo conto degli assenti giustificati ai fini della

determinazione del quorum.

## **Art. 6 - Il Direttore**

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei propri componenti, tra i docenti sottoscrittori del Centro in possesso dei requisiti richiesti dalle Linee di indirizzo e dalla normativa vigente, ed è nominato con decreto rettorale.

2. Il Direttore rappresenta il Centro ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa di Ateneo e dal regolamento del Centro stesso.

3. Il Direttore,

a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, curando l'esecuzione dei deliberati;

b) promuove le attività del Centro;

c) vigila sull'osservanza, nell'ambito delle attività del Centro, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;

d) sottopone al Consiglio Direttivo proposte in merito ad accordi di collaborazione e ad altre iniziative da espletare;

e) sottopone al Consiglio Direttivo il programma quadriennale, il piano annuale delle attività, nonché la relazione annuale di fine esercizio solare, che predispone in collaborazione con il Responsabile amministrativo, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.

f) predispone, in collaborazione con il Responsabile amministrativo, la proposta di budget per l'approvazione del Consiglio del Centro;

g) garantisce il buon funzionamento della struttura;

h) gestisce e dispone di tutti gli atti amministrativi, negoziali e di spesa del Centro, nei limiti delle proprie competenze;

i) provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Centro che non rientrino nella competenza del Consiglio Direttivo.

4. In situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo possono essere adottati dal Direttore e sottoposti a ratifica nella prima seduta successiva.

5. Nomina, tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Direttore e il Vicedirettore devono in ogni caso appartenere al personale docente di ruolo.

6. La carica di Direttore è incompatibile con le cariche monocratiche secondo quanto stabilito dall'art. 10 comma. 2 del Regolamento Generale di Ateneo.

## **Art. 7 - Soggetti aderenti e nuove adesioni al Centro**

1. Possono richiedere di aderire al Centro i Dipartimenti e i docenti dell'Università di Padova. La richiesta di adesione deve essere motivata e documentata da opportuni riferimenti relativi alle attività di ricerca in corso del soggetto richiedente. L'attività di ricerca deve rientrare nel campo degli interessi scientifici del Centro e deve essere coerente con le finalità perseguite dallo stesso.

2. L'adesione di nuovi Dipartimenti deve essere proposta dai rispettivi Consigli di Dipartimento e approvata dagli Organi di governo dell'Ateneo, vista la preliminare approvazione del Consiglio Direttivo.

3. L'adesione di nuovi Dipartimenti o docenti non modifica la composizione del Consiglio Direttivo per la componente di rappresentanza dei docenti, che potrà essere adeguata al nuovo assetto in occasione della ricostituzione dell'organo o in caso di sostituzione di suoi componenti durante il mandato in corso e in assenza di graduatoria utile.

4. L'adesione di un nuovo Dipartimento determina l'ingresso nel Consiglio Direttivo del Direttore del Dipartimento, o suo delegato, sin dall'approvazione dell'adesione da parte degli organi di Ateneo.

## **Art. 8 – Personale, collaborazioni e risorse strumentali**

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Centro si avvale del supporto dei Dipartimenti aderenti e dell'opera dei professori e ricercatori aderenti, nonché del personale e delle risorse strumentali messe a disposizione dai Dipartimenti aderenti, nei limiti stabiliti dai Dipartimenti stessi. Personale e risorse finanziarie non potranno gravare sul Bilancio Universitario.

2. Il Centro interdipartimentale si avvale di personale tecnico amministrativo assegnato, messo a disposizione dal Dipartimento sede amministrativa o dagli altri Dipartimenti aderenti, previo apposito accordo con gli stessi.

3. Il Centro potrà altresì avvalersi, anche temporaneamente, di personale messo a disposizione da strutture esterne convenzionate. Le convenzioni con tali strutture dovranno regolamentare l'utilizzo del personale, ivi compresa l'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2 e il divieto di reclutare autonomamente personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato o determinato, previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza, il Centro può avvalersi di eventuali collaborazioni con personale non strutturato (assegnisti, borsisti) ovvero con personale in formazione (dottorandi, specializzandi) operante presso i Dipartimenti aderenti nonché con studiosi italiani ed esteri.

5. Per lo svolgimento dell'attività, il Centro si avvale di locali e attrezzature messi a disposizione dai Dipartimenti aderenti. In caso il rapporto sia con gli Enti esterni, esso dovrà essere regolato da apposita convenzione stipulata tra l'Ateneo e gli stessi Enti esterni.

6. Il Centro potrà altresì avvalersi, anche temporaneamente, di attrezzature messe a disposizione da strutture esterne convenzionate.

7. L'ulteriore disciplina è definita nell'Accordo tra Centro e Dipartimento sede amministrativa, di cui alle Linee di indirizzo.

## **Art. 9 – Progetti di ricerca**

1. Il Consiglio Direttivo approva la realizzazione dei progetti di ricerca con l'indicazione espressa della misura dell'impegno da parte dei docenti coinvolti nei progetti.

2. Salvo i casi di cui al successivo comma 3, i progetti gestiti dal Centro devono prevedere la partecipazione di almeno due dipartimenti aderenti: il finanziamento derivante dal progetto gestito dal Centro è attribuito contabilmente al Centro medesimo, ma entra nella disponibilità dei docenti coinvolti, per la percentuale di impegno di ciascuno come definita in sede di presentazione del progetto (non più del 70% per ogni dipartimento coinvolto), ed è da essi utilizzabile solamente nell'ambito del progetto stesso o comunque per le attività del Centro.

3. La realizzazione di progetti con coinvolgimento di un Dipartimento in percentuale superiore a quella indicata nel comma precedente, nonché la realizzazione di progetti mono-dipartimentali, è possibile se vi è il preventivo consenso del Dipartimento interessato. Tale opzione può anche essere autorizzata dal Dipartimento in via permanente se funzionale alle specifiche esigenze del Centro.

#### **Art. 10 – Finanziamenti**

1. Il Centro dispone autonomamente delle rendite generate dal lascito "Giorgio Levi Cases", allo scopo di promuovere le attività di ricerca, formazione, informazione e promozione, competenti ai temi di economia e tecnica dell'energia, nel rispetto di quanto indicato nel lascito G. Levi Cases.

2. Il Centro, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale anche di finanziamenti, acquisiti su specifici progetti di ricerca, da istituzioni o enti pubblici e privati nonché di erogazioni liberali o altre forme di finanziamento erogate a sostegno dell'attività del Centro.

3. Il Centro, in conformità agli scopi istituzionali è orientato all'acquisizione di risorse finanziarie esterne al sistema universitario e, pertanto, non partecipa a iniziative di finanziamento della ricerca o di attrezzature promosse dall'Ateneo.

#### **Art. 11 - Sede e gestione del Centro**

1. Il Centro ha sede presso il Dipartimento ospitante, cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del Centro stesso. Al coordinamento delle attività amministrative e contabili del Centro è preposto il Segretario Amministrativo del Dipartimento ospitante.

2. In accordo tra il Consiglio Direttivo del Centro e il Dipartimento ospitante, si definiscono, ad ogni rinnovo del Centro, le modalità di gestione amministrativo-contabile del Centro stesso.

#### **Art. 12 – Rapporti tra Centro e Dipartimenti aderenti**

1. Con cadenza annuale, o con la diversa cadenza concordata tra i Direttori dei Dipartimenti aderenti e il Direttore del Centro stesso, quest'ultimo è tenuto a comunicare ai Dipartimenti a cui afferiscono i docenti interessati le delibere relative all'approvazione di progetti e contratti di ricerca, alle attività di conto-terzi, all'attivazione di assegni, contratti e borse di ricerca e della ripartizione di eventuali compensi.

2. In fase di chiusura dei progetti, eventuali utili di gestione sono ripartiti dal Consiglio Direttivo del Centro su proposta del responsabile scientifico del progetto.

3. Ai fini delle procedure di valutazione interne ed esterne all'Ateneo le attività e le risorse del Centro sono riferite in modo inequivoco ai Dipartimenti di afferenza dei docenti coinvolti nel progetto, proporzionalmente alla loro percentuale di impegno, come definita in sede di presentazione del progetto.

### **Art. 13 – Revoca dell’adesione da parte di dipartimenti o di docenti**

1. I Dipartimenti aderenti potranno recedere dal Centro con preavviso di almeno sei mesi, da inviare al Direttore del Centro e al Rettore, onorando gli impegni assunti.
2. I docenti aderenti al Centro potranno revocare la propria adesione con comunicazione al Direttore del Centro e al Direttore del proprio Dipartimento. Nel caso in cui si tratti di responsabili scientifici, potranno recedere solo dopo aver ultimato il progetto di ricerca di cui sono responsabili.
3. Qualora la revoca da parte di Dipartimenti o docenti aderenti al Centro causi effetti rilevanti sugli obiettivi e sulle attività del Centro, il proseguimento delle attività del Centro medesimo dovrà essere posto dai Direttori dei Dipartimenti aderenti all’attenzione degli Organi di Governo dell’Ateneo.

### **Art. 14 – Durata, adempimenti intermedi, rinnovo del Centro**

1. La durata del Centro è di quattro anni.
2. Dopo due anni, i Dipartimenti aderenti sono tenuti a effettuare una valutazione delle attività svolte dal Centro nel biennio, secondo quanto disposto dalle Linee di indirizzo: tale valutazione intermedia verrà documentata e prodotta agli organi competenti.
3. Ai sensi dell’art. 126 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo, e secondo quanto stabilito dalle Linee di indirizzo, il rinnovo del Centro potrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Consiglio Direttivo.  
La richiesta di rinnovo, corredata della documentazione prevista, va presentata ai Dipartimenti aderenti almeno sei mesi prima della scadenza del Centro, e deve essere da essi valutata e approvata e successivamente sottoposta agli Organi centrali.
4. Il Centro, giunto a naturale scadenza, presenterà, da parte del Consiglio Direttivo, richiesta di rinnovo presso gli organi competenti di Ateneo.
5. In caso di mancato rinnovo, il Consiglio di amministrazione attribuisce i beni e le risorse del Centro, tenendo conto delle volontà del lascito testamentario e di quanto eventualmente stabilito dal Consiglio Direttivo del Centro stesso, sentite la Consulta dei Direttori di Dipartimento e la Commissione Dipartimenti e Centri.
6. Le attività degli eventuali contratti non ancora scaduti, gli eventuali debiti, crediti e disponibilità dei progetti in corso sono completati a cura del Dipartimento a cui afferisce il responsabile del progetto.

### **Art. 15 – Soppressione del Centro**

1. La soppressione del Centro interdipartimentale può avvenire, a seguito della presentazione della relazione biennale, su istanza del Centro stesso o su istanza della Commissione Dipartimenti e Centri, secondo quanto stabilito dalle Linee di indirizzo e nel rispetto delle volontà del lascito

testamentario.

2. La soppressione del Centro avviene con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, sentite la Consulta dei Direttori di Dipartimento e la Commissione Dipartimenti e Centri.

3. La delibera di soppressione dispone quanto previsto dal precedente art.14, commi 5 e 6.

### **Art.16 - Utilizzo della denominazione e del logo del Centro**

I docenti dei Dipartimenti promotori e dei Dipartimenti aderenti, nonché i docenti che hanno aderito singolarmente al Centro che intendono utilizzare la denominazione e/o il logo del Centro per iniziative non programmate e approvate dal Consiglio Direttivo devono ottenere autorizzazione da parte del Direttore.

### **Art. 17 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della normativa vigente, dei regolamenti di Ateneo e delle Linee di indirizzo per la costituzione, il rinnovo e il funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca.